



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. SEGRETERIA

N. 20 del 25-01-2021	OGGETTO:	APPALTO	SERVIZIO	MENSA
		SCOLASTICA-AMMESSI/ESCLUSI	-PROVVEDIMENTI	

F.to

Richiamata la propria determina n.172 del 29.12.2020 ad oggetto:” appalto servizio refezione scolastica-determina a contrarre”, con la quale è stato disposto quanto appresso:

“Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di avviare una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L.n.76/2020 come convertito dalla L.120/2020 per l’individuazione del contraente per l’affidamento della gestione della refezione scolastica ;

Di invitare tutti gli operatori economici che hanno fatto esplicita richiesta giusto avviso esplorativo come in premessa meglio esplicitato, il cui elenco, in atti, verrà reso noto solo a fine procedura, giusto documento istruttorio in premessa citato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la seguente documentazione di gara, in atti:

? Rdo generato dal sistema;

? Disciplinare di gara e relativi allegati dal n. 1 al n. 8

? Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati dal n. 1 al n. 5 (menù autunno-inverno scuola dell’infanzia, sez. primavera, scuola primaria e personale scolastico gold standard; ingredienti e grammature- ; menù primavera estate scuola dell’infanzia, sez. primavera, scuola primaria e personale scolastico – gold standard- ; specifiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti; calendario stagionalità di frutta e verdura

? Patto di integrità e dichiarazioni

? Linee guida compilazione DGUE

Di prenotare impegno per l’onere finanziario relativo al servizio in oggetto pari a complessivi €. 56.908,80 al capitolo cap. 804/1 annualità 2021/2022/2023 così ripartiti:

€24300 ,00 cap.804!1 annualità 2021

€ 22000 cap.804!1 annualità 2022

€ 10.608,80 annualità 2023;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di specificare che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs.n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, assegnando 30 punti all’offerta economica e 70 punti all’offerta tecnica con il metodo del confronto a coppie;

Di individuare nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento quale responsabile dell’area amministrativa del Comune di Appignano del Tronto;

Di dare atto che la scrivente per quanto con la presente disposto non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R.16/4/2013,n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Di dare atto che il Cig della procedura è il seguente:8576566628

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e sul profilo del committente, Sezione "Amministrazione trasparente" ai fini di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il verbale n.1 del 16.01.2021, in atti;

Richiamato il verbale n.2 del 25.01.2021 , in atti, che ivi a stralcio si riporta:

"Premesso che:

- Con nota del 18.01.2021, inviata tramite il portale Mepa, nell'area delle comunicazioni, l'operatore è stato reso edotto di quanto sopra riportato e invitato a regolarizzare, ai sensi dell'articolo 83,comma 9, del D.lgs.n.50/2016 entro e non oltre il 21.01.2021;*
- In data 20.01.2021 l'operatore economico ha caricato una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2020, firmata digitalmente dal rappresentante legale;*
- In data 22.01.2021, allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione, la sottoscritta , ha rilevato che , la documentazione prodotta , conteneva solo la dichiarazione del "non ricorso al subappalto", ignorando, completamente, l'altra dichiarazione mancante, anche se , nelle premesse richiamata dallo stesso rappresentante legale, relativa alla parte terza, sezione C,nelle lettere b),c)d) (liquidazione coatta-concordato preventivo-ammesso a concordato con continuità aziendale);*
- In data 22.01.2021,per il tramite del portale dedicato alla procedura, la sottoscritta ha comunicato all'operatore economico che "**la documentazione non era coerente con la richiesta**" invitandolo, di nuovo, a provvedere entro e non oltre il 23.01.2021, pena l'esclusione dalla procedura, stante quanto di seguito stabilito dal paragrafo 13 del disciplinare di gara:*

"Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

*In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.*

Dato atto che al termine perentorio assegnato, la documentazione, tra l'altro relativa a dichiarazioni in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs.n.50/2016, non è stata regolarizzata;

Preso atto che nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali;

Che il dovere di soccorso istruttorio e il generale favore per la partecipazione, trovano un limite insuperabile nell'esigenza di garantire la par condicio dei candidati;

Che infatti, è indubbio che il principio di par condicio risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducevano in un'occasione di aggiustamento postumo continuo e ripetuto, con aggravamento anche del procedimento;

Che in merito ci sono precisi obblighi di correttezza in capo ai singoli concorrenti, specificati con il richiamo alle clausole generali della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che trovano il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost.e impongono al privato di assolvere oneri di cooperazione, quale, ad esempio, il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione;

Che la dichiarazione richiesta si presentava come un'attività di agevole esecuzione da parte del concorrente, accompagnata peraltro da istruzioni chiare e esemplificative,(nella nota di attivazione del soccorso istruttorio era riportata ,infatti, sia la mancanza della dichiarazione di ricorso o meno al subappalto che la mancanza delle dichiarazioni della parte III sezione C nelle lettere b) c) d) con lo screenshot del DGUE) e certamente di indubbia obbligatorietà per essi,

Ritenuto nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra stazione appaltante e operatore economico, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente quanto dovuto;

Che il rispetto del canone della diligenza professionale richiedeva maggiore cura e attenzione da parte dell'operatore economico relativamente ad eventuali successivi propri adempimenti richiesti in conseguenza della partecipazione alla gara in oggetto;

Evidenziato che la natura del termine del soccorso istruttorio è da considerarsi perentoria "in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all'inerzia dei concorrenti (...)" (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30 marzo 2018, n. 3572);

Che una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligenemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (Cons. Stato, sentenza n. 1803/2016);

Atteso che la disposizione relativa al soccorso istruttorio esprime la “chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante) (cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16);

*Ribadita la perentorietà del termine, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia e/o negligenza dei concorrenti, stante anche i tempi di conclusione della procedura da rispettare ai sensi e per gli effetti del D.L.n.76/2020;
Per tutto quanto sopra premesso;*

Richiamato l’art. 76 comma 2bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii che ivi testualmente si riporta:

2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

DISPONE

L’esclusione dell’operatore economico RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA’ COOPERATIVA per non avere regolarizzato, a seguito di ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9, del D.lgs.n.50/2016, nei termini assegnati, le dichiarazioni essenziali , mancanti , per quanto in premessa meglio esplicitato.

Ritenuto dover procedere per quanto di competenza;

Visto il D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale n.1 del 16.01.2021 e n.2 del 25.01.2021 relativi alla procedura di gara in oggetto;

Di escludere l'operatore economico RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA per non avere regolarizzato, a seguito di ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 9, del D.lgs.n.50/2016, nei termini assegnati, le dichiarazioni essenziali, mancanti, per quanto in premessa meglio esplicitato;

DI AMMETTERE al proseguo delle operazioni di gara il restante operatore economico Nenè service società cooperativa sociale per documentazione amministrativa regolare e conforme alle prescrizioni di gara;

DI COMUNICARE quanto di cui alla presente agli operatori economici concorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 comma 2bis del D. Lgs n. 50/2016, entro i termini di cui al comma 5 del medesimo articolo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune committente ai sensi dell'art. 29 comma 1 del più volte citato D. Lgs. n. 50/2016.

ufficio segreteria

Dott.ssa Susy Simonetti

Il Responsabile

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 25-01-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
